

COMUNE DI SORESINA

(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 12.03.1996,
integrato con deliberazione C.C. n. 27 del 06.05.1996
modificato con deliberazione C.C. N. 27 del 14.03.97,
C.C. N. 72 del 02.08.97, C.C. N. 117 del 20.12.97
C.C. N. 19 del 28.02.2001 , C.C. N N. 55 del 22.07.2009
C.C. N 53 del 06.11.2014
C.C. N. 6 del 29.02.2020

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1984, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Sindaco si avvale della Commissione cimiteriale così composta:
 - Sindaco o suo delegato;
 - sei rappresentanti dei gruppi consiliari scelti anche al di fuori del Consiglio stesso, di cui 1 rappresentante per ogni gruppo di minoranza presente in Consiglio Comunale, scelti anche al di fuori dei propri componenti;
3. Alla Commissione cimiteriale spetta:
 - a) l'espressione dei pareri sui progetti di ampliamento e di ristrutturazione da realizzarsi all'interno del Cimitero;
 - b) la sorveglianza sull'andamento rigoroso delle prescrizioni regolamentari e con il compito di esprimere all'Amministrazione comunale i pareri, i suggerimenti e i miglioramenti che ritenesse opportuno formulare;
 - c) ogni altro compito inerente la polizia mortuaria richiesto dall'Amministrazione comunale;
4. Funge da Segretario della Commissione il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale o suo delegato.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ed non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. Il servizio di osservazione cadaveri;
 - b. Il trasporto delle salme accidentate, nel territorio comunale, individuate dal successivo art. 18/1;
 - c. L'inumazione in Campo Comune;
 - d. La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e. La dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f. Il feretro per le salme di persone di cui i famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 10.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 32 – 2° comma – lettera g) della legge 8 giugno 1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLI 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero e disponibili nell'ufficio comunale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07.08.90 n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei presso l'Ospedale.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dell'autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente dell'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1. Le operazioni di chiusura del feretro sono effettuate sotto la vigilanza del personale incaricato, delegato dall'A.S.L. del luogo di partenza.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, anche ai sensi dell'art. 358 del C.P.P., vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui all'art. 9.
3. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc...);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.90 N. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 67, potranno essere inumate anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm. a norma dell'art. 30 – punto 5 - del D.P.R. 10.09.1990 N. 285;
- e) per cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune, o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, mediante verifica dell'integrità del sigillo e la sua conformità alla certificazione rilasciata dal personale delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata alla sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas del putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera b) sub 1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, salvo rivalersi su eventuali quote ereditarie lasciate dal defunto a familiari o a terzi.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, anche attraverso il coordinatore dell'Ufficio Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nei casi sopra richiamati, per la tumulazione, il Sindaco può assegnare, gratuitamente, anche loculi di 6[^] e 7[^] fila.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R. D. 18.06.1931 n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, al deposito di osservazione o dall'obitorio. Il tragitto alla chiesa o dal luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso stabilito dal Comando di Polizia Locale, che di norma è il percorso più breve.
3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Locale disporrà opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 13

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10.09.90 N. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 – comma 2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 14

Trasporti gratuiti ed a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a. a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune;

- b. gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in caso di provata indigenza dei familiari valutata dal Responsabile dei Servizi Sociali, secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
 3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

ARTICOLO 15 ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con Ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. Nel fissare l'orario del trasporto si dovrà tenere conto delle esigenze di servizio e delle richieste dei famigliari.
4. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
5. Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intende eseguito e, per il nuovo servizio si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

ARTICOLO 16 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.09.90 N. 285, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo la normativa vigente e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 17

Riti religiosi

1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i Ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il Trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità sanitaria locale, può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alle destinazioni.

ARTICOLO 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile, o in alternativa dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa o altro luogo di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13 – comma 1.
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1° e 2° del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto dei risultati ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il Trasporto di salme per e da altro Stato estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento.
In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

ARTICOLO 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dell'Azienda sanitaria, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del Servizio Cimiteriale.

TITOLO II
CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 25

Cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero urbano.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ARTICOLO 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza al momento del decesso;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.90 N. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE

ART. 28

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impegno delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale, determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc...), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 29.

ARTICOLO 29

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei componenti servizi dell'Azienda sanitaria locale. Si applica l'art. 50 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Nella elaborazione del piano il Comune dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti – salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
1. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- c) tumulazioni individuali(loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione aposti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
 5. Il cinerario dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alle peculiarità del rito.
 6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.
 7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 30

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 31

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione dovrà essere contraddistinta, a cura della famiglia del defunto, o a cura del Comune per i poveri, da croce di marmo consuetudinaria di altezza uniforme ricavata da marmi o graniti di produzione nazionale o similari.
2. Per i defunti di altre religioni la posa di cippo o monumento sarà consentita esclusivamente su richiesta della famiglia del defunto, unicamente delle dimensioni non superiori a quelle previste per la religione cristiana.

ARTICOLO 32

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie (quest'ultime anche all'esterno) in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo terzo del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza: m. 2,2, altezza: m. 0,70 e larghezza: m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parte di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ARTICOLO 33

Deposito provvisorio

1. Quando, per circostanze particolari, una salma non può essere tumulata nel luogo destinato, gli interessati potranno richiedere, per la tumulazione provvisoria della salma, la concessione di un loculo di proprietà comunale, dietro pagamento della tariffa stabilita.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno che sia nella disponibilità, allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - d) quando non vi sia disponibilità per soddisfare le richieste di coloro che aspirano ad una sepoltura privata.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
5. Potrà essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in sepoltura già concessa a privati, su consenso degli stessi concessionari e sempre che sia corrisposta la tariffa stabilita per la concessione temporanea di loculi di proprietà comunale. Sui loculi provvisori non sarà consentita la posa di scritte e segni fissi.
6. Le sepolture provvisorie devono avere carattere straordinario ed essere opportunamente giustificate. Vengono autorizzate dal Sindaco previo parere motivato dell'Ufficio.
7. Per i primi trenta giorni sono gratuite. Alla scadenza di tale periodo verrà corrisposta una tariffa semestrale o frazione di semestre determinata con atto giuntale.
8. Qualora non venga corrisposta la tariffa o, a insindacabile giudizio del Sindaco, vengono meno le motivazioni che giustificano la sepoltura provvisoria, la salma dovrà essere tempestivamente rimossa a spese dei familiari. In difetto, previo avviso di 60 giorni da notificare all'interessato e da affiggersi sulla tomba provvisoria, vi provvederà l'Amministrazione comunale tumulando la salma nel campo comune.
9. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
10. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazione ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile dal mese di novembre a quello di febbraio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile del servizio Cimiteriale curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero, o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme dette autorità eventualmente suggerite.
3. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo per periodo stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte dell'Azienda sanitaria locale se la malattia

- causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva. L'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
 6. Le esumazioni straordinarie eseguite su ordine del Sindaco, sono sottoposte alle prescrizioni di legge.

ARTICOLO 37

Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 35 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cassette ossario, loculi o tombe di concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo diversamente disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio Cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si procede a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 38

Esumazione ed estumulazione gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle dell'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865 n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende realizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
7. Nel cimitero storico ogni modifica alle caratteristiche monumentali delle sepolture dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale, allo scopo di conservare le caratteristiche monumentali e storiche del vecchio cimitero; in particolare la concessione di una tomba giardinetto o di loculo con piastra con le succitate caratteristiche, potrà essere subordinata alla conservazione del monumento esistente

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 42 Crematorio

1. Nel Piano Regolatore del Cimitero Urbano verrà individuata apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, secondo le indicazioni di cui all'art. 78 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro.

ARTICOLO 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 – 1° comma –del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è rilasciata a richiesta dei familiari o da loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, tenute presenti le normative emanate.

ARTICOLO 44 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero, anche in superficie, in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cimitero comune.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 45

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio Cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, trenta minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 46

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
 - b) alle persone munite di cesti e involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 47

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumoli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per i cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire i lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnanti dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 48

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 49

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi cimiteriali. A tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 50

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscano dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio Cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 51

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41, in quanto applicabili.

T I T O L O I I I
C O N C E S S I O N I

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONI

DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52
Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti del Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali;
 - b) sepulture per famiglie e collettività;
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, rispettivamente per le tumulazioni e estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante protempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

ARTICOLO 53
CRITERI DI ASSEGNAZIONE LOCULI
E TERRENO CIMITERIALE PER TOMBE
GIARDINETTO.

1. Le concessioni per loculi e tombe giardinetto verranno rilasciate soltanto in presenza di salme.
2. I loculi verranno assegnati dall'Ufficio secondo una numerazione progressiva in riferimento al numero di protocollo generale del Comune di Soresina.
3. Il terreno per la formazione di tombe giardinetto verrà assegnato all'Ufficio per fila, senza soluzione di continuità, in riferimento al numero di protocollo generale del Comune di Soresina.
4. Per gli aventi diritto, previo decreto del Sindaco e a secondo delle disponibilità delle sepolture, è consentita anche la concessione a favore del coniuge o altro parente in linea diretta sino al primo grado e in linea collaterale sino al primo grado. Saranno valutati e autorizzati dal Sindaco casi eccezionali ove particolari legami affettivi evidenzino la possibilità e opportunità di deroga a tali disposizioni.

ARTICOLO 54
Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle cappelle di famiglia o per sepolture relative a collettività;
 - b) in 40 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma 5°;
 - d) in 60 anni per le aree destinate a tombe giardinetto.
3. A richiesta gli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui i tariffa. Salvo il caso di cui al comma 6°.
4. Le concessioni cimiteriali decorrono dalla data di tumulazione o, dalla data di stipula della concessione, se antecedente.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 35 anni di tumulazione. Il

massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ARTICOLO 55

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al 3° comma lettera a) dell'art. 52, può concedersi solo in presenza:
 - della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - dei resti o ceneri per gli ossarietti;
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, a favore di quel richiedente che sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma, lettera b) dell'art. 52, è data in ogni tempo secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad ente che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali.

ARTICOLO 56

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che "2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da presentare al Servizio di Polizia mortuaria che, qualora ricadano agli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L’eventuale condizione di benemerenzza nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di Polizia mortuaria prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto alla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 57

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inottemperanza, vi provvederà il Comune rimettendo la nota delle spese al concessionario; in caso di insolvibilità, il Comune potrà risolvere il contratto.

ARTICOLO 58

Costruzione dell’opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell’art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all’art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla

data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 59

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé ed i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio Cimiteriale, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autentica, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Cimiteriale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio Cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di cinque anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 60

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad un sesto della tariffa in vigore al momento della rinuncia
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

ARTICOLO 61

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area non sia utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, cenere o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata fino a 99 anni compresi, in misura pari ad un sesto della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad un sesto della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 62

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 52, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile di salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, misura pari ad un sesto del costo dell'area in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;
 - per concessione perpetue, in misura pari ad un sesto del costo dell'area in vigore al momento della rinuncia.
 3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un eventuale indennizzo per le opere costruite dal concessionario, fino ad un sesto del valore attuale su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sentito il Servizio Cimiteriale, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. Oltre al rimborso dell'area nulla è dovuto per opere costruite dal concessionario di tombe giardinetto.
 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 63

Rinuncia a concessione di manufatti della durata fino ad anni 99 compresi o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 52, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata fino a 99 anni compresi, in misura pari a un sesto della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad un sesto della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 64 **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazioni topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, in caso di cappelle di famiglia o di collettività, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 65

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione,
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 55, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i limiti fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 66

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 67

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 68

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciare dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengano fissati dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio tecnico.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 50 e 51 in quanto compatibili.

ARTICOLO 69

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune con autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere il pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio tecnico.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 70

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 68, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 71

Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere: in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 72

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

ARTICOLO 73

Orario di lavoro

1. Le ditte ed imprese che eseguono lavori all'interno del Cimitero per conto di privati, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del Cimitero.
2. E' vietato eseguire lavori nei giorni festivi e prefestivi salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nei tre giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e fino alla domenica successiva è fatto divieto a chiunque di eseguire all'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti.
4. Soltanto per lavori eseguiti dal Comune e dall'Impresa appaltatrice, giustificati da necessità particolari ed inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

ARTICOLO 74

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Almeno 4 giorni prima della commemorazione dei Defunti e fino a 4 giorni dopo, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi.

ARTICOLO 75

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 68 e 70.

ARTICOLO 76

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico, di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse, con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 77

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della prescritta licenza, saranno muniti della autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ARTICOLO 78

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine ad onorari o per altro motivo privato;

TITOLO V

DISPOSIZIONI

VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 79

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini benemeriti".

ARTICOLO 80

Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 81

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo Comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e che comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istituzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 83

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il Servizio Cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79.

ARTICOLO 84

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter, effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli altri documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 57 hanno decorrenza a partire da (1) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 59, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro (4) anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 86

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una occasione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc... o l'opposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza di Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 87

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 88
Sepulture private a tumulazione pregresse.
Mutamento del rapporto concessorio.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. di dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunta "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da tali atti di notorietà, resi avanti a notaio o a cancelliere di Tribunale. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il Sindaco ne dà atto con proprio provvedimento, controfirmato dal Responsabile dei servizi Cimiteriali, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4. E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

ARTICOLO 89
Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 90
Assegnazione di cappelle gentilizie nel lotto "L"

1. Le cappelle gentilizie previste nel lotto "L" verranno assegnate tenendo conto della data di presentazione della domanda, in base al numero di protocollo generale del Comune di Soresina posto sulla medesima.
2. Alla conferma della richiesta verrà sottoscritto apposito atto d'obbligo unilaterale, in cui sarà indicato l'impiego a corrispondere una somma pari al 30% dell'onere all'atto di assegnazione.

ARTICOLO 91
Assegnazione del terreno del campo “B”

1. Per quanto riguarda le domande giacenti presso l'Ufficio comunale competente il terreno per la formazione delle tombe giardinetto verrà assegnato con le modalità delle cappelle gentilizie e di cui all'art. 90, con esclusione della sottoscrizione dell'atto di obbligo e del pagamento che verrà effettuato in unica soluzione all'atto di assegnazione.
2. L'assegnazione verrà effettuata dall'Ufficio, per fila, senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 92
**Criteri di assegnazione loculi nel lotto “L” e di
area del campo “B”**

1. Limitatamente per il lotto “L” stante la straordinarietà dell'intervento, alla realizzazione delle nuove sepolture, e al terreno per la formazione di tombe giardinetto del campo “B”, verranno accolte domande per concessioni a favore di persone che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data di esecutività della presente norma transitoria, limitatamente a un numero di loculi individuati preventivamente dall'Amministrazione comunale.
2. Sono applicabili le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 53.

INDICE

TITOLO I	2
CAPO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1	3
Oggetto	3
ARTICOLO 2	3
Competenze	3
ARTICOLO 3	4
Responsabilità	4
ARTICOLO 4	4
Servizi gratuiti e a pagamento	4
ARTICOLI 5	4
Atti a disposizione del pubblico	4
CAPO II	6
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	6
ARTICOLO 6	6
Depositi di osservazione ed obitori	6
CAPO III	7
FERETRI	7
ARTICOLO 7	7
Deposizione della salma nel feretro	7
ARTICOLO 8	7
Verifica e chiusura feretri	7
ARTICOLO 9	7
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto	7
ARTICOLO 10	9
Fornitura gratuita dei feretri	9
ARTICOLO 11	9
Piastrina di riconoscimento	9
CAPO IV	10
TRASPORTI FUNEBRI	10
ARTICOLO 12	10
Modalità del trasporto e percorso	10
ARTICOLO 13	10
Trasporti funebri	10
ARTICOLO 14	10
Trasporti gratuiti ed a pagamento	10
ARTICOLO 15	11
ORARIO DEI TRASPORTI	11
ARTICOLO 16	11

Norme generali per i trasporti.....	11
ARTICOLO 17.....	12
Riti religiosi.....	12
ARTICOLO 18.....	12
Trasferimento di salme senza funerale.....	12
ARTICOLO 19.....	12
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	12
ARTICOLO 20.....	13
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	13
ARTICOLO 21.....	14
Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	14
ARTICOLO 22.....	14
Trasporti all'estero o dall'estero.....	14
ARTICOLO 23.....	14
Trasporto di ceneri e resti.....	14
ARTICOLO 24.....	14
Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.....	14
TITOLO II.....	16
CIMITERI.....	16
CAPO I.....	17
CIMITERI.....	17
ARTICOLO 25.....	17
Cimitero.....	17
ARTICOLO 26.....	17
Disposizioni generali – Vigilanza.....	17
ARTICOLO 27.....	17
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	17
CAPO II.....	18
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	18
ART. 28.....	19
Disposizioni generali.....	19
ARTICOLO 29.....	19
Piano regolatore cimiteriale.....	19
CAPO III.....	21
INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	21
ARTICOLO 30.....	21
Inumazione.....	21
ARTICOLO 31.....	21
Cippo.....	21
ARTICOLO 32.....	21
Tumulazione.....	21
ARTICOLO 33.....	22
Deposito provvisorio.....	22
CAPO IV.....	23
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	23

ARTICOLO 34.....	23
Esumazioni ordinarie.....	23
ARTICOLO 35.....	23
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	23
ARTICOLO 36.....	23
Esumazione straordinaria	23
ARTICOLO 37.....	24
Estumulazione	24
ARTICOLO 38.....	25
Esumazione ed estumulazione gratuite e a pagamento.....	25
ARTICOLO 39.....	25
Raccolta delle ossa	25
ARTICOLO 40.....	25
Oggetti da recuperare	25
ARTICOLO 41.....	25
Disponibilità dei materiali	25
CAPO V	27
CREMAZIONE.....	27
ARTICOLO 42.....	27
Crematorio.....	27
ARTICOLO 43.....	27
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	27
ARTICOLO 44.....	27
Urne cinerarie.....	27
CAPO VI.....	28
POLIZIA DEI CIMITERI	28
ARTICOLO 45.....	28
Orario	28
ARTICOLO 46.....	28
Disciplina dell'ingresso	28
ARTICOLO 47.....	28
Divieti speciali.....	28
ARTICOLO 48.....	29
Riti funebri.....	29
ARTICOLO 49.....	29
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	29
ARTICOLO 50.....	30
Fiori e piante ornamentali.....	30
ARTICOLO 51.....	30
Materiali ornamentali	30
TITOLO III.....	31
CONCESSIONI.....	31
CAPO I.....	32
TIPOLOGIE E MANUTENZIONI.....	32
DELLE SEPOLTURE.....	32
ARTICOLO 52.....	32

Sepulture private.....	32
ARTICOLO 53.....	33
CRITERI DI ASSEGNAZIONE LOCULI	33
E TERRENO CIMITERIALE PER TOMBE GIARDINETTO.....	33
ARTICOLO 54.....	33
Durata delle concessioni.....	33
ARTICOLO 55.....	34
Modalità di concessione	34
ARTICOLO 56.....	34
Uso delle sepolture private	34
ARTICOLO 57.....	35
Manutenzione, canone annuo, affrancazione.....	35
ARTICOLO 58.....	35
Costruzione dell'opera – Termini.....	35
CAPO II	37
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	37
ARTICOLO 59.....	37
Divisione, subentri.....	37
ARTICOLO 60.....	38
Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.....	38
ARTICOLO 61.....	38
Rinuncia a concessione di aree libere	38
ARTICOLO 62.....	38
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	38
ARTICOLO 63.....	39
Rinuncia a concessione di manufatti della durata fino ad anni 99 compresi o perpetua.....	39
CAPO III.....	39
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	39
ARTICOLO 64.....	39
Revoca.....	39
ARTICOLO 65.....	40
Decadenza	40
ARTICOLO 66.....	41
Provvedimenti conseguenti la decadenza	41
ARTICOLO 67.....	41
Estinzione	41
TITOLO IV.....	42
CAPO I.....	43
IMPRESE E LAVORI PRIVATI	43
ARTICOLO 68.....	43
Accesso al cimitero.....	43
ARTICOLO 69.....	43
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	43
ARTICOLO 70.....	44
Responsabilità – Deposito cauzionale	44
ARTICOLO 71.....	44
Recinzione aree – Materiali di scavo.....	44
ARTICOLO 72.....	44
Introduzione e deposito di materiali	44

ARTICOLO 73.....	45
Orario di lavoro	45
ARTICOLO 74.....	45
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	45
ARTICOLO 75.....	45
Vigilanza	45
ARTICOLO 76.....	46
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	46
CAPO II	46
IMPRESE POMPE FUNEBRI	46
ARTICOLO 77.....	46
Funzioni – Licenza	46
ARTICOLO 78.....	47
Divieti.....	47
TITOLO V.....	48
DISPOSIZIONI	48
VARIE E FINALI.....	48
CAPO I.....	49
DISPOSIZIONI VARIE	49
ARTICOLO 79.....	49
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	49
ARTICOLO 80.....	49
Mappa.....	49
ARTICOLO 81.....	49
Annotazioni in mappa.....	49
ARTICOLO 82.....	50
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	50
ARTICOLO 83.....	50
Schedario dei defunti.....	50
ARTICOLO 84.....	50
Scadenziario delle concessioni	50
CAPO II	50
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI	50
Articolo 85.....	51
Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	51
ARTICOLO 86.....	51
Cautele.....	51
ARTICOLO 87.....	51
Concessioni pregresse	51
ARTICOLO 88.....	52
Sepulture private a tumulazione pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.	52
ARTICOLO 89.....	52
Rimesse di carri funebri – Norma transitoria	52
ARTICOLO 90.....	52
Assegnazione di cappelle gentilizie nel lotto “L”	52
ARTICOLO 91.....	53

Assegnazione del terreno del campo “B”	53
ARTICOLO 92	53
Criteri di assegnazione loculi nel lotto “L” e di area del campo “B”	53